Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20 del 17 ottobre 2003)

CAPO I
OGGETTO

Art. 1.
Ambito di applicazione
1. In attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito legge 241), il presente regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza dell'Ente parco nazionale Dolomiti Bellunesi, il termine entro il quale esso deve concludersi, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, nonché l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale.
2. Ai fini del presente regolamento, per procedimento amministrativo si intende ogni pluralità di atti e fatti coordinati in vista della emanazione di un atto finale, a rilevanza esterna, costituente manifestazione di volontà o di giudizio o di conoscenza, in attuazione di superiori disposizioni normative.

CAPO II
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 2.
Obbligo di provvedere
1. I procedimenti di competenza dell'Ente parco, sia quelli che conseguano obbligatoriamente ad una istanza di parte sia quelli che debbano essere iniziati d'ufficio, si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione della fonte normativa attributiva del potere esercitato.
2. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle predette, lo stesso si conclude con un provvedimento espresso nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare, o altrimenti nel termine di trenta giorni, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, della legge 241.

Art. 3
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Ente parco abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Ente parco, della richiesta o della proposta; a tal fine rileva la segnatura di protocollo apposta dal competente Ufficio dell'Ente parco.

Art. 4
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte
1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza; a tal fine rileva la segnatura di protocollo apposta dal competente Ufficio dell'Ente parco.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da

regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 241 (**Allegato 1**).
4. Fermo restando il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti dalla normativa in materia di semplificazione documentale, ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante tempestivamente e comunque entro dieci giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza (**Allegato 2**). In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 5
Comunicazione dell'inizio del procedimento
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'articolo 4, comma 3, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 241 (**Allegato 3**). Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento, sentito il Direttore dell'Ente parco, procede ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della medesima legge 241.
3. Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 4 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento, l'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere solo dai soggetti nel cui interesse la comunicazione stessa è prevista, mediante segnalazione scritta al responsabile del procedimento, il quale è tenuto, nel termine di dieci giorni, ad indicare i motivi della mancata comunicazione o ad adottare le misure necessarie a consentire la partecipazione dell'avente titolo al procedimento.
4. Ai sensi dell'articolo 10, lettera b), della legge 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

Art. 6
Termine finale del procedimento
1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. Al di fuori dell'ipotesi prevista dal successivo articolo 7, ove nel corso del procedimento talune fasi siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Ente parco, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tale fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime; ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, l'Ente parco provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il

responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione.
7. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 7
Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine previsto da specifica disposizione o, in via suppletiva, dall'articolo 16, commi 1, della legge 241, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non può comunque essere superiore alla durata massima del termine fissato dalla legge per il rilascio del parere (**Allegato 4**).
2. Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17, commi 1, della legge 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al citato primo comma dell'articolo 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta (**Allegato 5**). In tal caso, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della norma che impone l'acquisizione della valutazione tecnica o, se preesistente, dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento.
Entro il predetto termine annuale, l'Ente parco individua, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, il termine entro cui dovranno esser rese le valutazioni tecniche e provvede, ove necessario, ad apportare, nella prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti dalle allegate tabelle.

CAPO III
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 8
Individuazione della unità organizzativa responsabile del procedimento
1. Ai fini del presente regolamento, per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale deve intendersi una delle due Aree, amministrativa e tecnica, in cui si suddivide la struttura operativa dell'Ente parco.
2. Nelle **tabelle A e B** allegate al presente regolamento sono individuati i procedimenti di pertinenza delle due diverse unità organizzative.
3. In presenza di comprovate e specifiche esigenze, il Direttore può assegnare con atto scritto determinati procedimenti a un'unità organizzativa diversa da quella individuata nelle tabelle predette, con conseguente trasferimento in capo alla unità designata della relativa responsabilità procedimentale.

Art. 9
Responsabile del procedimento
1. A ciascuna unità organizzativa è preposto un funzionario coordinatore, al quale spetta di individuare, per ciascun procedimento di competenza della sua Area, la persona addetta all'ufficio cui è assegnata la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro connesso adempimento; in mancanza, la responsabilità del procedimento ricade sul funzionario preposto all'unità organizzativa.
2. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del soggetto individuato quale responsabile del procedimento ai sensi del precedente comma 1, il funzionario preposto all'unità organizzativa competente riassume, senza soluzione di continuità, la responsabilità del procedimento, salva ulteriore assegnazione ad altro dipendente addetto all'unità medesima.
3. Il responsabile del procedimento compie tutti gli atti che la legge affida alla sua competenza e in tale qualità, previo visto del funzionario preposto all'unità organizzativa, li sottoscrive.
4. Fino al conferimento delle posizioni organizzative di cui all'articolo 17 del Contratto Collettivo Nazionale di comparto 16 febbraio 1999, l'adozione dell'atto conclusivo di ciascun procedimento rimane di competenza del Direttore dell'ente.
5. Resta di competenza del Direttore dell'ente anche l'adozione di qualsiasi atto endoprocedimentale che abbia rilevanza all'esterno o che comunque comporti, a qualsiasi titolo, un impegno di spesa o l'assunzione di un'entrata per l'ente.
6. Il Direttore può in ogni momento avocare il compimento di atti istruttori o di altri adempimenti inerenti il singolo procedimento.
7. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti legittimati a partecipare al procedimento e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Art. 10
Responsabile unico del procedimento in materia di lavori pubblici
1. Resta fermo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ss. mm., "Legge quadro in materia
di lavori pubblici" e dal relativo Regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in ordine alle competenze del responsabile unico del procedimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione di lavori pubblici.

Art. 11
Procedimenti di competenza di più unità organizzative
1. Qualora uno stesso procedimento coinvolga entrambe le unità organizzative, è responsabile l'unità titolare della competenza prevalente in ordine al procedimento in questione.
2. In tal caso, il soggetto individuato ai sensi del precedente articolo 9 è responsabile dell'intero procedimento e, per le fasi dello stesso che non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l'andamento presso i diversi uffici competenti, dando impulso all'azione amministrativa e concordando con gli altri uffici i tempi per l'espletamento dei rispettivi adempimenti in modo tale che sia rispettato il termine finale previsto per la conclusione del procedimento.
3. Il Direttore impartisce le opportune istruzioni per il coordinamento dell'azione amministrativa nel caso previsto dai precedenti commi e risolve gli eventuali conflitti di competenza insorti tra gli uffici.

CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12
Inapplicabilità ai procedimenti in corso
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore.

Art. 13
Modificazioni
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'Ente parco verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 14
Pubblicità aggiuntiva
1. Il presente regolamento, oltre che all'albo dell'Ente parco e sul sito internet dello stesso, è pubblicato all'albo pretorio dei Comuni rientranti nella circoscrizione territoriale del Parco.
2. Gli uffici dell'ente tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse un elenco recante l'indicazione, per ciascun procedimento di competenza dell'Ente parco, della unità organizzativa responsabile nonché del termine di conclusione del procedimento stesso.
Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo dell'Ente parco.

Tabella A
PROCEDIMENTI DI PERTINENZA DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Tabella B
PROCEDIMENTI DI PERTINENZA DELL'AREA TECNICA